



00136-20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

PATROCINIO
SPESE STATO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO ORICCHIO

- Presidente -

R.G.N. 19070/2015

ALDO CARRATO

- Consigliere -

Cron. 136

GIUSEPPE GRASSO

- Rel. Consigliere -

Rep. C1

ANTONIO SCARPA

- Consigliere -

Ud. 25/06/2019

GIUSEPPE FORTUNATO

- Consigliere -

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19070-2015 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

(omissis) ;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore;

- *intimato* -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il
10/12/2014, procedimento R.G.n. 7416/2013, Rep.


ord

2019

1693

2097/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/06/2019 dal Consigliere GRASSO.



A small, handwritten signature or mark located on the right side of the page. It consists of several overlapping loops and strokes, resembling a stylized letter or a personal signature.

Ritenuto che la vicenda sottoposta al vaglio di legittimità può riassumersi nei termini seguenti:

a fronte della liquidazione, operata con decreto dal Tribunale di Lecce, in favore dell'avv. (omissis), a titolo di onorario per l'assistenza di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile, con il decreto di cui in epigrafe il Giudice delegato dal Presidente, parzialmente accogliendo l'opposizione liquidava in favore della professionista la complessiva somma di € 1.500,00, corrispondente alla metà di quanto posto in favore dell'Erario con la sentenza che aveva definito il giudizio;

(omissis) ricorre avverso la statuizione di cui sopra sulla base di unitaria censura, nel mentre l'Amministrazione è rimasta intimata;

ritenuto che il motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82, 130 e 133, d.P.R. n. 115/2002, nonché degli artt. 91, cod. proc. civ., anche in relazione al combinato disposto del d.l. n.1/2012, convertito nella l. n. 27/2012 e dei dd.mm n. 149/2012 e 55/2014, lamentando che in siffatta maniera lo Stato si era ingiustamente arricchito avendo incamerato un rimborso di € 3.000,00, posto a carico dell'altra parte (quella non difesa dalla ricorrente), soccombente nel giudizio, a fronte di un esborso, che, pur aumentato col provvedimento che aveva definito l'opposizione, era solo di € 1.500,00, predicandosi la necessità che *<<l'importo determinato in sentenza ex art. 133, D.P.R. 115/2002 e quello che successivamente è liquidato al professionista tramite decreto ex art. 82 D.P.R. 115/2002 devono necessariamente coincidere>>*, è infondato per le ragioni già enunciate da questa Sezione con la decisione n. 22017, 11/9/2018, alla quale ha fatto seguito la sentenza n. 11590/2019;

che, in particolare si è chiarito che, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile,

diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130; in tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità;

considerato che non deve farsi luogo a regolamento delle spese, non avendo l'intimata svolto in questa sede difese;

considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 25 giugno 2019

Il Presidente

(Antonio Oricchio)

Antonio Oricchio

Valeria NERI
Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

08 GEN. 2020

Valeria NERI
Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI